

7 IN PUNTO
NEWS PER IL NO PROFIT



“ IVA SPORTIVA, QUALE EUROPA ?

FISCO

RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Giurisprudenza

**Attività sportive:
esenzione Iva al c
delle ipotesi di leg**

9 Dicembre 2020

disposizione unionale

ti membri un cer

non enun



OSSERVATORIO STS

CONSULENTI DELLO SPORT



IVA SPORTIVA, QUALE EUROPA?



Dispense monografiche di aggiornamento in tema di sport, cultura e terzo settore.

A cura del Team di Consulenti dello Sport, marchio registrato.

Sotto la direzione di Katia Arrighi, Francesco De Nardo e Paolo Rendina.

Tutti i diritti sono riservati e non è ammessa la riproduzione neppure parziale.

Il lavoro è il frutto dell'opera dell'ingegno degli autori e non può essere riprodotto.

A cura di Avv. Paolo Rendina

Con la collaborazione di Consulenti dello Sport

L'altra sera, nel corso di 7 In punto, mi è stato chiesto cosa fosse successo a livello europeo in ambito iva e, più specificatamente, per gli enti sportivi... ho semplicemente risposto prendendo in mano il vocabolario...

TALUNO

[ta-lù-no] agg., pron.

agg. indef. (solo pl.) Alcuni, certi: in t. casi è necessario mentire

pron. indef. Qualcuno, spec. in correlazione con sé stesso o con talaltro: t. sostiene una tesi, talaltro la rifiuta; al pl., anche seguito da partitivo: taluni di voi sono già informati

Su questa parolina si è “giocato” lo scontro dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea (si avete capito bene fin lassù) per sbrogliare la matassa di un caso portato all'attenzione da un'associazione sportiva tedesca, il Golf club Schloss Igling e contro la decisione dell'Agenzia delle Entrate Tedesca (la Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen).

Non entrando qui ed ora nelle pieghe della causa C-488/18, non troppo complessa ma che, a ben vedere, ci porterebbe fuori dai binari di questo approfondimento, perché dovrebbe interessarci proprio questo specifico aspetto del “considerato” fatto dai Giudici della Corte?

Innanzitutto, perché viene ancora una volta sancito un principio fondamentale in termini unionali ovvero che le norme della UE sono direttamente applicabili negli Stati Membri a particolari condizioni. Poi perché è stato ribadito che, per quanto ci interessa, sono gli Stati Membri a decidere quali prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica siano o meno da esentare ai fini Iva. In definitiva se una prestazione debba o

meno prevedere anche la maggiorazione del 22% a titolo di imposta.

Quando trovano applicazione anche nel nostro Paese le norme dell'Unione Europea ma, soprattutto, quali sono gli atti legislativi che emana?

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. Alcuni sono vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE, altri solo in alcuni di essi.

Regolamenti

Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea. Ad esempio, quando l'Unione ha deciso che dovevano esservi garanzie comuni sui beni importati dall'esterno dell'UE, il Consiglio ha adottato un regolamento.

Direttive

Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Un esempio è quello della direttiva sui diritti dei consumatori dell'UE, che rafforza i diritti dei consumatori in tutta l'Unione, ad esempio eliminando spese e costi nascosti in Internet, ed estendendo il periodo entro il quale i consumatori possono recedere da un contratto d'acquisto.

Decisioni

Una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile. Ad esempio, la Commissione ha adottato una decisione sulla partecipazione dell'UE alle attività di varie organizzazioni impegnate nella lotta al terrorismo. La decisione si riferiva unicamente a tali organizzazioni.

Raccomandazioni

Una raccomandazione non è vincolante. Quando la Commissione ha raccomandato alle autorità giudiziarie dei paesi dell'UE di intensificare l'uso delle videoconferenze per aiutare i servizi giudiziari a lavorare meglio in un contesto transfrontaliero, ciò non ha prodotto conseguenze sul piano giuridico. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.

Pareri

Un parere è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante. Può essere emesso dalle principali istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale. Ad esempio, il Comitato delle regioni

ha emesso un parere sul pacchetto di politiche per ripulire l'aria in Europa.

In base ad una consolidata giurisprudenza della Corte Ue, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, categoriche e sufficientemente precise, i soggetti dell'ordinamento possono farle valere nei confronti di uno Stato membro dinanzi ai suoi giudici nazionali, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel proprio diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo scorretto.

- Una disposizione del diritto unionale è categorica se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua esecuzione o i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri.
- È sufficientemente precisa quando l'obbligo da essa previsto è sancito in termini non equivoci.

Le conclusioni a cui si è pervenuti nella Causa C-488/18, e tutto l'argomentato di “contorno” (mi si passi il termine) nulla dicono di nuovo proseguendo invero nel solco del piano d'azione sull'IVA stabilito a livello europeo e che si pone come obiettivo dal lontano 2010 (con il libro verde sull'iva ad esempio) di armonizzare il tributo e contrastare l'evasione.

Anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA) infatti è quella che si definisce imposta sui consumi che, armonizzata a livello europeo è disciplinata a livello Europeo dalla cosiddetta direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE che ha istituito il Sistema comune d'imposta

sul valore aggiunto) ed in Italia dal DPR 633 del 1972. Il così detto decreto IVA.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, viene definita l'operatività dell'imposta sul valore aggiunto che si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

In relazione alle aliquote IVA, si ricorda poi che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è stata rideterminata nella misura del 22 per cento (legge di bilancio 2013). L'ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super-ridotta al 4 per cento, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

Tra le più recenti modifiche in materia di IVA, si segnala l'articolo 123 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio), il quale sopprime in via definitiva le cosiddette clausole di salvaguardia che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono aumenti delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su alcuni prodotti carburanti.

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi 2 e 3, ne prevedeva la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021. Per gli anni successivi, si prevedeva l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e un

aumento dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022, veniva inoltre rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall'aumento delle accise sui carburanti.

Tali clausole di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica sono state introdotte, per scongiurare le riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da manovre precedenti, dalla legge di stabilità 2015, che ha previsto norme volte ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro. I predetti aumenti, in origine previsti a partire dall'anno 2016, sono stati rinviati e rimodulati nel tempo, fino alla completa sterilizzazione ad opera del citato decreto Rilancio.

Capite ora perché quel “taluno” possa essere così importante?

La Corte, infatti, ci ricorda che SOLO “talune” prestazioni effettuate dagli Enti Sportivi possono andare esenti dall'imposta limitatamente però a quelle espressamente individuate dal legislatore dello Stato membro.

Difatti la Corte (sezione quarta) così conclude:

[...] L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che non è dotato di effetto diretto, con la conseguenza che, se la

legislazione di uno Stato membro che traspone tale disposizione esenta dall'imposta sul valore aggiunto soltanto un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, detta disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali, da un organismo senza fini di lucro, per ottenere l'esenzione di altre prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica che tale organismo fornisce alle persone che praticano dette attività e che tale normativa non esenta. [...]

E qui nasce l'annoso problema dell'IVA italiana collegata alla cessione di beni e prestazione di servizi in ambito associativo prima e sportivo poi. Questione che, ahinoi, sembrerebbe prendere una piega decisamente peggiore di quanto ci saremmo mai aspettati.

Cosa sta facendo l'Italia per meglio definire quali sono le prestazioni da esentare? Come si interpolano le norme Unionali con il DPR 633 e, soprattutto con il regime forfetario della 398/91? Infine: se la 398/91, come ci dice la Circolare 18/E può essere applicata per le attività strettamente connesse con la pratica sportiva... allora l'esenzioni quando dovrebbero operare? Solo per i corrispettivi specifici o, come sembra, anche per la cessione di beni?

Ma di questo e della riforma del sistema sul valore aggiunto per il mondo sportivo ne parleremo nella prossima puntata.

LINK ALLA SENTENZA IN ITALIANO:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-488/18-->